



La fiducia tradita e la lesione al diritto di autodeterminazione

Descrizione

La vicenda è di quelle dolorosa.

Nell'ottobre del 2005, al padre ed al marito dei ricorrenti veniva diagnosticato **un grave e incurabile tumore polmonare**, per la cura del quale veniva sin da subito sottoposto a cicli di chemioterapia e a trattamento con morfina; data la gravità della situazione oncologica, i figli, su suggerimento di terze persone, si rivolgevano per la cura del padre ad un medico, il quale proponeva loro una **cura alternativa a quella tradizionale**, fondata sulla somministrazione di un prodotto (Biotex), **previa sospensione del trattamento chemioterapico e dei cicli di morfina**. Avviata la cura e non avendo notato alcun miglioramento, il medico integrava ulteriormente la terapia e consigliava di somministrare il Biotex per endovena, raccomandandosi comunque di non ricorrere alla chemioterapia e alla morfina e assicurando la piena guarigione. **Il paziente moriva**.

I congiunti ricorrevano al Tribunale di Venezia chiedendo il risarcimento sia del **danno patrimoniale**, quantificato in euro 500,00, corrispondente alla somma erogata a titolo di corrispettivo per l'acquisto del prodotto Biotex, sia di tutti i **danni non patrimoniali** patiti a seguito del dolore e della sofferenza che la condotta del medico aveva loro cagionato. Stigmatizzavano in particolare il fatto che, facendo leva sulle debolezze dei congiunti in una situazione già connotata da evidente drammaticità, il medico avrebbero artificiosamente ingenerato una **falsa speranza di guarigione** al fine di trarne profitto.

Sia il Tribunale che la successiva Corte di Appello accoglievano la domanda, osservando che: a) l'oggetto del processo era da individuarsi nella sussistenza del **nesso di causalità** non tra la condotta truffaldina del medico e il decesso, quanto piuttosto tra la predetta condotta e le sofferenze patite dal paziente e dai prossimi congiunti in sua conseguenza; b) il danno lamentato in giudizio dai prossimi congiunti doveva essere ascritto sia a quello patito **iure proprio**, per le sofferenze condivise con il padre/marito derivanti dall'affidamento (mal) riposto nel miglioramento dello stato della malattia in conseguenza della assunzione del prodotto Biotex, e di quello vantato **iure hereditatis**, derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione di Va.Gi. che si esplica anche attraverso la consapevole scelta dei trattamenti terapeutici a tutela della propria



salute e della dignità umana; c) sotto il profilo del **quantum debeatur**, quantificavano il danno in ragione della **reiterata gravità del comportamento perpetrato** che, con un *“agire illecito protrattosi nel tempo e con modalità sempre più subdole (...) e con disprezzo della dignità dell'uomo”* approfittava dello stato di sofferenza del malato e dei suoi prossimi congiunti al fine di trarne profitto. Nella successiva sentenza n. 14245 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione, convalidando la quantificazione del danno, ha preso in considerazione le seguenti conseguenze scaturenti dalla **lesione del diritto alla autodeterminazione** (danno evento), ritenendoli meritevoli di risarcimento: *“a) il **grave approfittamento** da parte del Fe.Pa. e del Gi.Ro. della condizione di particolare soggezione psicologica ed emotiva in cui vennero a trovarsi il Va.Gi. e i suoi congiunti di fronte all'infausta diagnosi di malattia tumorale; b) la **protervia** dei convenuti nell'agire illecito protrattosi nel tempo e con **modalità sempre più subdole** (sommministrazione endovenosa); c) il profondo senso di frustrazione derivante dalle fraudolente promesse di guarigione; d) l'interruzione delle cure chemioterapiche e di morfina, su suggerimento dei predetti convenuti, che seppur non avrebbero determinato la guarigione, quantomeno ne avrebbero lenito il dolore derivante dal progredire della malattia”*.

Affermazione questa, molto interessante in quanto conferma che, nella valutazione del danno non patrimoniale (soprattutto quello morale), **la condotta del responsabile non può essere considerata indifferente**, così che risulta infondata la tesi per la quale nel risarcimento del danno non vi sia spazio anche per una **componente punitiva**, non potendosi ritenere che la funzione del risarcimento si esaurisca nel **solo aspetto compensativo**.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14245 del 22 maggio 2024, conferma le precedenti decisioni, rilevando la sussistenza del **“nesso di causalità** *sussistente tra la condotta truffaldina e fraudolenta e l'alterazione della sfera di libera determinazione, alterazione che avrebbe provocato ingenti sofferenze sia nel paziente che nei prossimi congiunti, causate dall'aver ingenerato un affidamento circa l'efficacia curante del Biotex”*.

La Corte a tale effetto precisa che *“la situazione giuridica soggettiva tutelata dall'ordinamento è **il diritto all'autodeterminazione, quale diritto ad intraprendere, in libertà e consapevole autoresponsabilità, scelte per sé e la propria esistenza in assenza di qualsiasi alterazione o interferenza** da parte di condotte riconducibili a soggetti terzi; là dove da tale lesione siano dunque derivate conseguenze dannose di natura patrimoniale (lesione del diritto alla autodeterminazione negoziale) ovvero di natura non patrimoniale (quai sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di se stessi) esse non potranno che essere risarcite, salva pur sempre la prova contraria”*.

I giudici della Suprema Corte rammentano che: *“seppur con riferimento a fattispecie di omessa tempestiva diagnosi di patologie oncologiche ad esito, comunque, infausto è attuale nella giurisprudenza di questa Corte la considerazione per cui è configurabile in termini di perdita diretta di un bene reale, certo (sul piano sostanziale) ed effettivo quello correlato al **diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto**”*

A prescindere dai profili attinenti al risarcimento del danno da perdita di chance indissolubilmente legati alla lesione del diritto alla salute per fatto illecito imputabile al terzo, si afferma che deve essere **“autonomamente risarcibile la perdita di quel ventaglio di opzioni tra le quali il paziente ha il diritto di scegliere dinanzi alla prospettiva di un exitus imminente** *, ovvero non solo l'eventuale scelta di procedere all'attivazione di una strategia terapeutica, o la*



determinazione per la possibile ricerca di alternative d'indole meramente palliativa, ma anche la stessa e ultime fasi della propria vita nella cosciente e consapevole accettazione della sofferenza e del dolore fisico (senza ricorrere all'ausilio di alcun intervento medico) in attesa della fine, giacché, tutte queste scelte "ppartengono, ciascuna con il proprio valore e la propria dignità, al novero delle alternative esistenziali"

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

25 Mag 2024